

Deliberazione n. 1765 del 27/12/2018

PAR FSC Marche 2007-2013. Delibera CIPE del 1/12/2016 pubblicata nella GU n. 97 del 27/4/2017. Intervento 6.1.2.1. Concessione ulteriore proroga al 31/3/19: modifica DGR 1225 del 24/9/18 relativamente ai termini di presentazione della documentazione tecnica, amministrativa e contabile.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

1. di modificare la DGR 1225/18 punto 1, come segue: "Il termine ultimo per la presentazione alla Regione Marche di tutta la documentazione contabile, tecnica e amministrativa da allegare alla richiesta di erogazione del saldo, necessaria per la valutazione della effettiva realizzazione dell'intervento conformemente al progetto approvato e della conseguente ammissibilità di tutte le spese rendicontate, è fissato al 31/03/2019".

	Area di intervento	Fondo nazionale		Fondo regionale
		Importo in €	Quota %	Importo in €
1	Interventi in favore dei minorenni allontanati temporaneamente dalla loro famiglia di origine	5.175.083,56	72,13 %	950.000,00
2	Interventi a beneficio dei Nidi e dei Centri Infanzia	2.000.000,00	27,87 %	0
Totali		7.175.083,56	100,00 %	950.000,00

3. DI STABILIRE che i fondi di cui al precedente punto 2 sono impiegati secondo i criteri di cui all'allegato A, che forma parte integrante del presente atto;
4. DI STABILIRE che dall'anno 2019 i nidi d'infanzia e i servizi integrativi per la prima infanzia non saranno più finanziati dal Fondo Nazionale Politiche Sociale di cui all'art. 4 della L. 328/2000;
5. DI SUBORDINARE il trasferimento delle quote del Fondo nazionale di cui del precedente punto 2, secondo le quote ivi indicate, agli Enti locali in seguito all'avvenuto trasferimento da parte dello Stato ed al conseguente accertamento delle risorse;
6. DI STABILIRE che si fa fronte con le risorse di cui alla disponibilità già attestata con DGR n. 1626 del 03/12/2018 di richiesta parere in merito all'atto di che trattasi, del Bilancio di previsione 2018/2020 - annualità 2018 come di seguito ripartita:

Capitolo spesa	Importo
2120110019	77.839,05
2120110020	59.275,61
2120110021	12.885,34
2130110470	658.646,51
2130110568	71.537,43
2130110569	69.816,06
	950.000,00

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D.Lgs. 33/2013.

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D.lgs. n. 33/2013.

Deliberazione n. 1766 del 27/12/2018

Fondo Nazionale per le Politiche Sociali annualità 2018 di cui all'intesa della Conferenza Unificata n. 112/CU del 30/10/2018 - Individuazione delle aree di intervento regionale, criteri di riparto, integrazione del Fondo nazionale.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

1. DI INTEGRARE il Fondo Nazionale per le Politiche Sociali annualità 2018 di cui all'Intesa della Conferenza Unificata n. 112/CU nella seduta del 31/10/2018, che prevede per la Regione Marche la somma di € 7.175.083,56, con un Fondo Regionale dell'importo complessivo di € 950.000,00;
2. DI STABILIRE che le risorse di cui al precedente punto sono impiegate nelle seguenti aree di intervento e nelle quote di seguito indicate:

Allegato A

FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI E – ANNUALITÀ 2018 E INTEGRAZIONE REGIONALE

CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE PER CIASCUNA AREA DI INTERVENTO.

INTERVENTI IN FAVORE DEI MINORENNI ALLONTANATI TEMPORANEAMENTE DALLA LORO FAMIGLIA DI ORIGINE

Le risorse pari complessivamente ad € 6.125.083,56 sono ripartite secondo i seguenti criteri:

a) € 5.175.083,56 sono destinati alle seguenti tipologie di interventi:

Il trasferimento agli EE.LL. di tali risorse è subordinato all'avvenuto trasferimento delle stesse da parte dello Stato ed al conseguente accertamento delle medesime risorse da parte della Regione Marche

a.1) Affidamento familiare

I riferimenti generali nella definizione dei contributi economici per l'affidamento familiare sono i seguenti:

- parametro di riferimento nazionale oggettivo e collegato ad una indicizzazione di adeguamento;
- variazioni, rispetto al parametro medio, in relazione a minorenni in situazioni di particolare fragilità;
- diversificazione delle quote rispetto alla varie tipologie di affidamento che si considerano per l'individuazione dei contributi economici corrispondenti:

Relativamente al punto a), anche in relazione al fatto che nei Comuni che hanno maggiormente fatto ricorso all'affidamento familiare, la quota di rimborso prevista si attesta attorno ai 500,00 €, è stato individuato come parametro di riferimento la pensione di invalidità per gli invalidi oltre i 60 anni (€ 637,82).

Relativamente al punto b), le situazioni particolari che si prevedono e le variazioni derivanti rispetto al parametro medio individuato, sono le seguenti:

- neonati +10 % del parametro base
- disabili +50 % del parametro base.

Per neonati devono intendersi i minori compresi fra 0 e 12 mesi di età.

Per disabili devono intendersi quei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 4 giugno 1996, n. 18 e dalla deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 41 del 20 marzo 2012.

Relativamente al punto c), le tipologie di affidamento che si considerano per l'individuazione dei contributi economici corrispondenti rispetto al parametro medio indicato sono:

<i>Tipologia intervento</i>	<i>Caratteristiche</i>	<i>Contributo economico</i>
Affido a parenti entro il 4° grado	A tempo pieno	50 % del parametro base
Affido etero familiare parziale	Diurno con pasto	50 % del parametro base
	Diurno senza pasto	30 % del parametro base
	Residenziale saltuario	70 % del parametro base
Affido etero familiare continuativo	A tempo pieno	100 % del parametro base
Affido etero familiare a famiglia in rete	A tempo pieno	+40 % parametro base alla rete

a.2) Strutture residenziali di accoglienza per i minorenni.

Le tariffe indicate, omnicomprensive, si riferiscono ai parametri della L.R. 20/02 e del R.R. 1/04; il valore medio è stato calcolato in relazione a costi medi relativi ai seguenti centri di costo: prestazioni socio-educative, vitto e alloggio, gestione servizio, struttura, amministrazione; alle strutture residenziali nulla è dovuto per figure o prestazioni professionali aggiuntive o per requisiti addizionali rispetto a quelli previsti dalla normativa regionale. La variabilità del 10% in diminuzione o in maggiorazione delle tariffe medie indicate rappresenta il valore minimo e massimo delle tariffe consentite; tiene conto da un lato di fattori quali l'applicazione di diversi CCNL, la diversa titolarità dell'immobile, la variabilità dei costi generali e, dall'altro, dei margini di negoziazione tra gli enti pubblici e i soggetti gestori.

Riepilogo:

Struttura di accoglienza residenziale	Codice	Tariffa minima	Tariffa media	Tariffa massima
Comunità Alloggio per Adolescenti (Regolamento Reg. n. 1/2004)	CAAD	€ 51,75	€ 57,50	€ 63,25
Casa famiglia (Regolamento Reg. n. 1/2004)	CF	€ 50,76	€ 56,40	€ 62,04
Comunità Familiare (Regolamento Reg. n. 1/2004)	CFA	€ 50,76	€ 56,40	€ 62,04
Comunità familiare per minorenni (Regolamento Reg. n. 1/2004)	CFM	€ 62,10	€ 69,00	€ 75,50
Comunità educativa per minorenni (Regolamento Reg. n. 1/2004)	CEM	€ 84,33	€ 93,70	€ 103,07
Comunità di pronta accoglienza per minorenni (Regolamento Reg. n. 1/2004)	CPAM	€ 90,00	€ 100,00	€ 110,00

Il riconoscimento delle tariffe proposte comporta che le strutture residenziali certifichino l'effettivo inquadramento contrattuale degli operatori socio-educativi e delle altre figure previste nei parametri di riferimento considerati (tariffario regionale per le cooperative sociali).

Per le situazioni in cui Comunità Educative (CEM) o Comunità Familiari (CFM) accolgano anche le mamme dei bambini ospitati, si può riconoscere una quota forfettaria massimo di € 30,00, pari alla tariffa giornaliera senza i costi per le prestazioni socio-educative.

Destinatari del finanziamento sono gli Ambiti territoriali sociali, ai Comuni capofila dei quali viene assegnata e liquidata la quota spettante per i servizi residenziali e che sono tenuti a ripartirla fra i comuni ricompresi nel loro territorio sulla base degli accordi assunti in precedenza fra essi o, in assenza degli stessi, sulla base dei risultati delle istruttorie regionali.

Il contributo regionale viene utilizzato, secondo il seguente ordine di priorità, per:

- a) coprire il 90% dei costi sostenuti per l'affidamento familiare da tutti i Comuni;
- b) coprire almeno il 40% delle spese per l'ospitalità in comunità dei minori sostenute dai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti;
- c) coprire almeno il 40% delle spese sostenute da tutti i Comuni per i minori stranieri non accompagnati;
- d) distribuire il resto ai Comuni con più di 5.000 abitanti, in proporzione alla spesa sostenuta.

Sull'ammontare complessivo del contributo regionale una quota pari al 5% andrà assegnata agli Ambiti territoriali sociali che abbiano costituito:

- a) un fondo comune per le amministrazioni comunali per la gestione associata dei costi collegati all'affidamento familiare ed all'accoglienza in comunità;
- b) un ufficio comune fra le amministrazioni comunali per la gestione del fondo di cui alla lettera a);
- c) l'associazione, per adesione, di tutti i Comuni appartenenti all'Ambito.

Il finanziamento regionale per l'affido familiare viene erogato ai Comuni nella misura prevista dai punti precedenti solo se i contributi assegnati alle famiglie affidatarie raggiungono almeno l'80% delle quote indicate nella presente deliberazione; se il contributo erogato dai Comuni alle famiglie affidatarie è compreso tra il 60% e l'80% delle quote medesime, il finanziamento regionale viene decurtato del 50%; se il contributo dei Comuni alle famiglie affidatarie è inferiore al 60% delle quote, non viene assegnato alcun finanziamento regionale.

Qualora il fondo regionale risultasse insufficiente ad assegnare ai Comuni le quote di finanziamento previste, i contributi per gli interventi socio-educativi assistenziali residenziali di cui ai punti precedenti vengono parimenti ridotti in proporzione, seguendo l'ordine di priorità sopra indicato.

Sono ammissibili ai contributi di cui alla presente deliberazione le spese sostenute nel corso dell'anno di riferimento. Il contributo regionale viene assegnato ed erogato esclusivamente agli Ambiti territoriali sociali a parziale compensazione di quanto speso dai Comuni che hanno assunto l'onere del pagamento del contributo economico alla famiglia affidataria o della retta d'accoglienza della struttura residenziale.

b) € 150.000,00 sono destinati alla seguente tipologia di intervento:

Quota di sostegno ai Comuni di popolazione < 3000 abitanti con due o più minori inseriti in Comunità

È concesso un contributo aggiuntivo per i Comuni con popolazione fino a 3000 abitanti, ad ulteriore sostegno del pagamento delle rette relative all'ospitalità di minori allontanati dalla propria famiglia e collocati nelle comunità di tipo educativo, qualora detti minori siano più di uno nell'annualità in riferimento alla quale viene concesso il contributo.

Il contributo, pari complessivamente ad € 150.000, è concesso in misura direttamente proporzionale al totale della spesa effettivamente sostenuta per gli anzidetti interventi, sulla base delle richieste presentate, in riferimento ai minori in comunità di tipo educativo, dagli Ambiti Territoriali Sociali nell'annualità 2016 per i propri Comuni con popolazione < 3000 abitanti, ai sensi della LR 7/94 e relative delibere attuative, nel limite massimo di € 10.000,00 per ognuno di detti minori e comunque non oltre l'importo totale della spesa stessa.

Qualora, a seguito di compimento dei criteri di riparto sopra stabiliti, dovessero risultare delle economie su tale stanziamento, le stesse verranno ripartite tra tutti gli altri Comuni, sulla base dei criteri di cui al precedente punto a.2)

c) € 800.000,00 sono destinati alla seguente tipologia di intervento:

Quota destinata ai Comuni con minori collocati fuori dalla famiglia di origine per le spese sanitarie.

È stabilita la quota pari ad € 800.000,00 di derivazione sanitaria da destinare ai Comuni che abbiano inserito minori, residenti nel proprio territorio, in una delle tipologie di Comunità educative sopra indicate o presso famiglia affidataria.

La somma in questione sarà ripartita in maniera uniforme tra i Comuni fino ad esaurimento della stessa, quale rimborso parziale per le spese sanitarie sostenute per i minori fuori famiglia.

INTERVENTI A BENEFICIO DEI NIDI E DEI CENTRI INFANZIA

Le risorse pari complessivamente ad € 2.000.000,00 sono ripartite secondo i seguenti criteri

Il trasferimento agli EE.LL. di tali risorse è subordinato all'avvenuto trasferimento delle stesse da parte dello Stato ed al conseguente accertamento delle medesime risorse da parte della Regione Marche

Le risorse sono trasferite agli ATS e sono destinate alle spese di gestione e funzionamento dei nidi d'infanzia e centri per l'infanzia con pasto e sonno che i gli EE.LL. singoli ed associati gestiscono in forma diretta o attraverso convenzione con soggetti privati autorizzati e accreditati.

Sono ammessi a contributo i servizi pubblici e i servizi privati – questi ultimi per i soli posti convenzionati - in proporzione ai giorni di attività svolta nell'anno solare.

Lo stanziamento regionale è ripartito tra i gli Ambiti Territoriali Sociali sulla base del numero dei posti bambino di ciascuno dei Comuni ricompresi, nel modo seguente:

- Quota teorica di € 1.550,00 per ciascun posto bambino ammesso a finanziamento, per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti;
- Quota teorica di € 1.500,00 per ciascun posto bambino ammesso a finanziamento, per i Comuni con popolazione da 5.001 fino a 15.000 abitanti;
- Quota teorica di € 1.400,00 per ciascun posto bambino ammesso a finanziamento, per i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

Il totale calcolato sulla quota teorica viene rimodulato in relazione all'effettivo stanziamento disponibile.

E' considerato ammissibile a finanziamento il numero dei bambini iscritti e frequentanti e per i quali i Comuni hanno presentato richiesta di contributo, nel limite massimo del numero dei posti autorizzati (capacità ricettiva).